

DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2017
758/2017/R/EEL

RIDEFINIZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ, PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 654/2015/R/EEL, INERENTI LA RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONNESSIONE PER PUNTI ATTIVI E PASSIVI E LA REVISIONE DEI CRITERI DI ALLOCAZIONE DEI COSTI ALLE TIPOLOGIE DI UTENZA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 novembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione con modificazioni del decreto legge 210/15 (di seguito: legge 21/16);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) 1228/2003 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea, del 14 aprile 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (di seguito: regolamento RfG - *Requirements for Generators*);
- il regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea, del 17 agosto 2016 che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (di seguito: regolamento DCC - *Demand Connection Code*);
- il regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea, del 26 agosto 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (di seguito: regolamento HVDC - *High-Voltage Direct Current*);
- il “Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione di quanto disposto dall’art. 17-septies della Legge 7 agosto 2012, n. 134 (nel seguito: PNire);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08), e il relativo Allegato A recante “Testo integrato delle

- condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)”; la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 483/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel), recante “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023” e, in particolare, l’Allegato C (di seguito: TIC), come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 138/2016/R/eel), recante “Avvio di procedimento per la determinazione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del sistema elettrico per le utenze non domestiche, ai sensi della legge 21/2016”;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2017/R/eel), recante “Avvio di procedimento per l’implementazione dei regolamenti europei RfG - Requirements for Generators, DCC - Demand Connection Code e HVDC - High-Voltage Direct Current”;
 - il documento per la consultazione 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel (nel seguito: documento per la consultazione 255/2016/R/eel);
 - il documento per la consultazione 27 luglio 2017, 552/2017/R/eel (nel seguito: documento per la consultazione 552/2017/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 483/2014/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e di qualità per l’erogazione dei servizi infrastrutturali del settore elettrico e di condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di connessione, durante il nuovo periodo di regolazione, decorrente dall’1 gennaio 2016;
- con l’articolo 4, comma 1, della deliberazione 654/2015/R/eel l’Autorità ha previsto di provvedere con successivo provvedimento:
 - entro il 31 luglio 2017, alla razionalizzazione complessiva della disciplina in materia di connessione per punti attivi e passivi, con contestuale adeguamento delle norme relative alla localizzazione del punto di misura nel caso di edifici con più unità immobiliari, per tener conto dell’evoluzione connessa allo sviluppo della telegestione e della telelettura;
 - entro il 31 dicembre 2017, alla revisione dei criteri di allocazione dei costi alle tipologie di utenza.
- con la medesima deliberazione 654/2015/R/eel, l’Autorità ha previsto di:

- suddividere il quinto periodo di regolazione in due semi-periodi, individuati come NPR1 (2016-2019) ed NPR2 (2020-2023), ciascuno dei quali avente durata quadriennale;
- applicare anche nel NPR1 l'approccio generale adottato nei precedenti periodi di regolazione, mentre per il NPR2, l'ipotesi di adottare, in via evolutiva, un approccio regolatorio in chiave di controllo complessivo della spesa (approccio totex, la cui attuazione deve essere rinviata comunque a decorrere dall'anno 2020;
- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea ha emanato i seguenti regolamenti, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri:
 - il regolamento RfG, entrato in vigore il 17 maggio 2016, che troverà applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) per i "nuovi" gruppi di generazione come meglio dettagliato nell'articolo 3 del medesimo regolamento;
 - il regolamento DCC, entrato in vigore il 7 settembre 2016, che troverà applicazione a decorrere dal 18 agosto 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) per i "nuovi" impianti di consumo e sistemi come meglio dettagliato nell'articolo 3 del medesimo regolamento;
 - il regolamento HVDC, entrato in vigore il 28 settembre 2016, troverà applicazione a decorrere dall'8 settembre 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) per i "nuovi" sistemi come meglio dettagliato nell'articolo 3 del medesimo regolamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini della revisione dei criteri di allocazione dei costi di rete alle tipologie di utenza, alla luce dell'analisi interna compiuta in merito agli attuali criteri di allocazione e a quanto suggerito dalla letteratura internazionale, gli uffici dell'Autorità hanno ritenuto indispensabile acquisire dalle imprese gestori di rete alcuni dati che normalmente non rientrano nelle disponibilità del Regolatore; a tal fine:
 - in data 3 ottobre 2016 presso gli uffici dell'Autorità si è svolto un incontro tra le Direzioni Infrastrutture e Mercati e rappresentanti delle principali imprese di distribuzione di energia elettrica, al fine di presentare l'attuale impostazione dei criteri di allocazione dei costi di rete alle tipologie di utenza e analizzare quali dati storici potessero essere forniti dalle imprese di distribuzione agli uffici dell'Autorità al fine di poter rivalutare quanto e come diverse tipologie di utenza connesse in bassa e media tensione impegnino le reti di distribuzione;

- sulla base degli esiti dell'incontro di cui al precedente alinea e delle ulteriori osservazioni pervenute agli uffici dell'Autorità entro il mese di dicembre 2016, in data 17 febbraio 2017 l'Autorità ha richiesto a sei imprese di distribuzione di energia elettrica di trasmettere agli uffici dell'Autorità, entro il 15 giugno 2017, serie storiche quadriennali (2013-2016) inerenti profili orari di prelievo e di immissione nelle reti elettriche di media e bassa tensione;
- in data 26 maggio 2017 presso gli uffici di Terna Spa si è svolto un incontro tra le Direzioni Infrastrutture e rappresentanti di Terna S.p.a., al fine di presentare l'attuale impostazione dei criteri di allocazione dei costi di rete alle tipologie di utenza e analizzare quali dati storici potessero essere forniti agli uffici dell'Autorità al fine di poter rivalutare quanto e come diverse tipologie di utenza connesse in alta tensione impegnino la rete di trasmissione nazionale;
- sulla base degli esiti dell'incontro di cui al precedente alinea, in data 21 luglio 2017 gli uffici della Direzione Infrastrutture hanno ricevuto da Terna Spa serie storiche quadriennali (2013-2016) inerenti profili orari di prelievo, immissione, import ed export nella rete di trasmissione nazionale da diverse tipologie di utenze;
- un primo esame finora compiuto sulle banche dati raccolte dalle imprese gestori di rete ha evidenziato la necessità di procedere con un attento lavoro di verifica e omogeneizzazione prima di poter proseguire con le analisi ritenute utili ai fini della revisione dei criteri di allocazione dei costi di rete;
- anche sulla base degli effetti sulle reti elettriche che potranno avere nel breve periodo le disposizioni introdotte dal PNire per la diffusione dei punti di prelievo dedicati espressamente alla ricarica dei veicoli elettrici, potrà risultare necessario valutare l'opportunità di ridefinire le tipologie di utenza tra le quali allocare i costi dei servizi di rete.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 67/2017/R/eel è stato avviato un procedimento finalizzato all'implementazione, in Italia, dei regolamenti RfG, DCC e HVDC, integrandoli nella regolazione vigente;
- con la medesima deliberazione 67/2017/R/eel è stato previsto che il procedimento venga concluso in tempo utile affinché i richiamati regolamenti europei possano trovare piena efficacia entro le date di rispettiva applicazione, in particolare aggiornando la regolazione vigente, con particolare riferimento alle condizioni per la connessione che rappresentano il tema essenziale da essi trattato e attualmente definite dal TIC, TICA e TIQE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il testo finale dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/15, come risulta dalle modifiche apportate con la legge 21/16 in sede di conversione, prevede che l'Autorità provveda: *“ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa”*;
- con la deliberazione 138/2016/R/eel, l'Autorità ha avviato il procedimento per la determinazione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del sistema elettrico per gli utenti non domestici, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/15, come successivamente integrato e modificato dalla legge di conversione 21/2016;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, con i documenti per la consultazione 255/2016/R/eel e 552/2017/R/eel, l'Autorità ha rispettivamente avanzato le proprie prime proposte e i propri orientamenti finali in merito alle modalità di attuazione delle disposizioni di legge in tema di nuova struttura tariffaria degli oneri generali di sistema;
- sulla base degli orientamenti finali presentati nel documento per la consultazione 552/2017/R/eel, l'Autorità ritiene che, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, nell'ambito della nuova struttura dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema in capo ai clienti non domestici, la struttura dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura avrà un peso pari a circa il 30% del gettito complessivo.

RITENUTO CHE:

- la razionalizzazione complessiva della disciplina in materia di connessione per punti attivi e passivi e la revisione dei criteri di allocazione dei costi di rete siano due tematiche tra loro strettamente connesse e che meritano dunque di essere trattate in modo strettamente coordinato;
- un'analisi approfondita dei dati raccolti dai gestori di rete sia essenziale ai fini della predisposizione di documenti di consultazione contenenti prime proposte di revisione dei criteri di allocazione dei costi di rete;
- a seguito della prevista riforma della struttura dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici, le decisioni assunte in merito all'allocazione dei costi di rete tra le diverse categorie di utenza potranno comportare effetti non trascurabili anche sull'allocazione degli oneri generali di sistema tra le medesime categorie;

- diversamente da quanto previsto dalla deliberazione 654/2015/R/eel, nuovi criteri di allocazione dei costi di rete non potranno venire attuati prima del periodo 2020-2023 (NPR2) e un primo documento per la consultazione possa venire pubblicato nella seconda metà dell'anno 2018;
- fatti salvi gli adeguamenti del TIC e del TICA, ritenuti essenziali per poter attuare, nella regolazione italiana, le disposizioni europee, l'emanazione dei provvedimenti inerenti la razionalizzazione complessiva della disciplina in materia di connessione per punti attivi e passivi e revisione dei criteri di allocazione dei costi di rete meriti di essere inserita nell'ambito di un'analisi sviluppata secondo i criteri dell'analisi di impatto regolatorio, garantendo in tal modo anche un ampio confronto con gli *stakeholders*.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- al fine di procedere ad una effettiva ed efficace razionalizzazione complessiva della disciplina in materia di connessione per punti attivi e passivi, sia necessario rivalutare in modo completo i criteri che hanno finora indotto ad una suddivisione tra TIC, TICA e TIQE delle previsioni in materia di connessioni attive e passive

DELIBERA

1. riunire in un unico procedimento la razionalizzazione complessiva della disciplina in materia di connessione per punti attivi e passivi e la revisione dei criteri di allocazione dei costi di rete, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), della deliberazione 654/2015/R/eel;
2. di sottoporre il procedimento di cui al punto precedente all'applicazione della metodologia AIR, ai sensi della deliberazione GOP 46/08, per gli aspetti più rilevanti;
3. di rinviare le date di scadenza originariamente indicate all'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), della deliberazione 654/2015/R/eel, fissando al 31 dicembre 2019 la data ultima per la chiusura del procedimento di cui al precedente punto 1;
4. di rinviare, conseguentemente, anche gli interventi di razionalizzazione in materia di connessione per punti attivi e passivi, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla deliberazione 67/2017/R/eel, rivalutando anche l'opportunità di mantenere una suddivisione di tematiche tra TIC, TICA e TIQE;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni